



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 23/03/2017 prot. n. 242624/USG

Responsabile del procedimento: Funz. amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)
Visto: Il Funz. amm.vo D.ssa M.C. Orlando-Dott. C. Miserendino

OGGETTO: Assolvimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla luce delle Delibere ANAC n. 1310 del 28/12/2016 e n. 236 del 01/03/2017 - **Nota informativa e direttiva.**

E-mail

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco
capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Nucleo di Valutazione
nucleodivalutazione@comune.palermo.it

Come noto alle SS.LL., con Deliberazione n.17 del 07/02/2017 la Giunta comunale ha adottato il Piano Triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi (PTPC) dell’Amministrazione comunale, relativo agli anni 2017-2019, con annessa “Sezione Trasparenza” prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e concernente – in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa - gli obblighi di pubblicazione dei dati afferenti all’attività svolta dalla Amministrazione comunale.

A tal riguardo, si segnala alle SS.LL. la necessità di porre attenzione a quanto riportato nel prospetto degli obblighi di pubblicazione (ascritti ai singoli Uffici) allegato alla suddetta “Sezione Trasparenza” (Allegato “A”) e si richiama la **Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016** (“*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”) – di cui si raccomanda una attenta ed approfondita lettura per le parti di rispettivo interesse e competenza – che ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni in merito alle più significative modifiche legislative intervenute in tema di obblighi di pubblicazione¹, di programmazione della trasparenza, di qualità dei dati pubblicati e di “nuovo accesso civico”.

¹ Si veda, in particolare, quanto specificamente indicato dalla delibera ANAC n. 1310/2016 – allegata, ad ogni buon fine, alla presente (**All.1**) – in relazione alle modalità operative per la pubblicazione dei dati in ordine agli obblighi di cui ai seguenti articoli del novellato D.Lgs. n. 33/2013 e, segnatamente: **art. 15** “*Titolari di incarichi di collaborazione o*

Si coglie, al contempo, l'occasione per rammentare che il Nucleo di Valutazione in carica dovrà provvedere ad attestare l'assolvimento da parte dell'Amministrazione comunale di alcuni obblighi di pubblicazione relativi all'anno 2016 ed ai primi 3 mesi del 2017, utilizzando apposita "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017" ed apposita "Scheda di sintesi" (ivi indicate) utili alla attestazione in argomento (da rendere secondo un modello "Documento di attestazione"); ai fini di tale attestazione, detto organo potrà inoltre avvalersi "della collaborazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (*rectius* "Responsabile della Trasparenza"), a cui compete di provvedere alla pubblicazione della attestazione (completa "della griglia di rilevazione e scheda di sintesi") nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale entro il 30 aprile 2017 (cfr. **Delibera ANAC n. 236 del 01/03/2017** aente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità")².

consulenza"(pargr. 5 pag. 12); **art. 19** "Bandi di concorso" (paragr.5.3 pag. 13); **art. 22** "Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" (paragr.5.4 pagg. 14-16); **art. 29** "Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi" (paragr. 6.2 pagg. 18-20); **art. 31** "Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" con specifico riguardo all'obbligo di pubblicazione degli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV o Nucleo di Valutazione- paragr. 6.4 pagg. 20-21); **art. 32** "Dati sui servizi erogati: obbligo (dalla norma semplificato) che "viene esteso anche ai gestori di servizi pubblici" e che concerne "La carta dei servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti...", sia finali che intermedi, "...per garantire il rispetto degli standard fissati..." e relativi "costi contabilizzati" (Paragr.7.1 pagg. 21-22); **art. 33** "Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione", chiarendo "che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia..." e sottolineando la novità concernente la "cadenza annuale" dell'obbligo di pubblicazione in argomento: "...possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento..." (paragr. 7.2 pag. 22); **art. 35** "Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati": si indicano talune semplificazioni introdotte (paragr. 7.3 pagg. 22-23), **art. 37** "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture": la disposizione è stata riformulata ed agli obblighi di pubblicazione, che permangono, ex art. 32,co.2, L. n. 190/2012 e succ.mm. e ii. "è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016" (paragr. 8.1 pag. 23); **art. 38** "Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche": la norma risulta riformulata "al fine di semplificare gli obblighi di trasparenza stabiliti nel testo previgente" (paragr. 8.2 pagg. 23-24); **art. 39** "Attività di pianificazione e governo del territorio": la disposizione è stata riformulata e gli obblighi di trasparenza cui la stessa fa riferimento sono stati semplificati, fermo restando l'obbligo di pubblicazione di piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti ma non risultando "più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici" (paragr. 8.3 pag. 25).

² Appare il caso di segnalare che con Deliberazione n 236 del 01 marzo 2017 che si allega, ad ogni buon fine in copia (All.2), l'ANAC ha chiarito le modalità di predisposizione delle attestazioni in argomento, fornendo al contempo le prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso dell'anno.

I dati per i quali è richiesta l'attestazione di pubblicazione da parte del Nucleo di Valutazione (ed esemplificati nella griglia di valutazione) sono quelli in relazione agli obblighi previsti ex D.lgs. n. 33/2013 e succ. mm.e ii. come segue:

- 1) obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi del personale (art. 20);
- 2) obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- 3) obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (30);
- 4) obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art.31);
- 5) obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

In ragione di quanto superiormente esposto e nell'evidenziare la rilevanza informativa assunta dai dati in argomento ai fini della verifica, da parte dell'Autorità, in ordine al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguitamento delle funzioni istituzionali³, si invitano le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza e ove non avessero già provveduto in tal senso⁴, alla tempestiva pubblicazione dei dati sopra evidenziati (cfr. *supra* nota2), onde agevolare la consequenziale attestazione da parte del Nucleo di Valutazione (in indirizzo per conoscenza), nei termini e secondo le modalità disposti dall'ANAC con la citata delibera n. 236/2017, segnalando il regime di responsabilità delineato dalla legge per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione in argomento⁵.

Al riguardo, nel rammentare che nell'ambito del PTPC 2017/2019 la Giunta comunale ha ritenuto di specificare, nel novero degli obiettivi strategici per l'anticorruzione e la trasparenza, anche il perseguitamento di un maggiore livello di *“trasparenza e accessibilità per i cittadini”* mediante la individuazione di *“ulteriori dati da pubblicare in aggiunta a quelli per i quali vige l'obbligo in base alle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa”*, giova esortare le SS.LL. ad adoperarsi affinché, in relazione agli ambiti operativi di propria competenza, possa essere incrementata la pubblicazione di quei dati (concernenti l'azione amministrativa) che risultino a giudizio delle SS.LL. di precipuo interesse per la collettività/utenza e volti alla facilitazione dell'interlocuzione con l'Ente, dando tempestiva notizia alle scriventi funzioni dell'avvenuta pubblicazione di nuovi dati/informazioni.

Distinti saluti.

*Il Vice Segretario Generale
n.q. di Responsabile per la Trasparenza
Dr. Serafino Di Peri*

*Il Segretario Generale Reggente
Dr. Salvatore Currao*

³ Vedi delibera ANAC n. 236/2017: *“L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, effettuando verifiche, d'ufficio e su segnalazione, sui siti web istituzionali”* degli enti tenuti all'applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 33/2013 (paragr. 4.1). La vigilanza d'ufficio è volta a verificare *“l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 aprile 2017, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi...”* (paragr. 4.1.1). Alla vigilanza da parte dell'Autorità *“può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe”* (paragr.4.2).

⁴ Ed, invero, dai monitoraggi periodici effettuati a cura degli uffici del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Pubblicazione, è già emersa l'inottemperanza a taluni degli obblighi di cui alla citata Griglia di valutazione.

⁵ Cfr. art. 46 (*“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”*) del D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 16/2016:^{”1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”}.